

Cass. pen. Sez. III, (ud. 17-03-2010) 07-05-2010, n. 17525

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico - Presidente

Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere

Dott. PETTI Giro - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

difensore di M.R., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento del 3 luglio del 2009;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giro Petti;

sentito Il Procuratore Generale nella persona del Dr. Vito D'Ambrosia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore avv. Giudiceandrea Bonifacio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Letti Il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue.

Svolgimento del processo

la Corte d'appello di Trento, con sentenza del 3 luglio del 2009, confermava quella resa dal tribunale della medesima Città il 16 aprile del 2006, con cui M.R. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile:

a) del delitto di cui all'art. 346 c.p., per avere agevolato V. P. nell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra per avere messo a disposizione del V. uno studio dentistico, per avere eseguito con Il predetto interventi In equipe ed emesso a proprio nome fatture per Interventi In realtà effettuati dal V.;

b) del delitto di cui all'art. 81 capo c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, per avere In esecuzione di un medesimo disegno criminoso al fine di consentire a V.P. di evadere le Imposte relative agli anni 2004 e 2005 emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento Impugnato Il V. nel suo studio effettuava prestazioni odontoiatriche che non avrebbe potuto espletare perchè sprovvisto del relativo titolo abilitativo. Pertanto a fronte del pagamento di tali prestazioni emetteva fatture prima a nome del dotto C. e successivamente dell'attuale ricorrente subentrato al dotto C ..

Inoltre Il prevenuto, esponendo la targa con Il proprio nome di medico, aveva consentito al V. di mantenere la clientela.

Ricorre per Cassazione Il M. per mezzo del proprio difensore deducendo:

la Violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 346 c.p. nonchè omessa motivazione sul punto In quanto nessuno dei quattro comportamenti materiali indicati nel capo d'Imputazione: a) avere messo a disposizione del V. lo studio dentistico; b) avere eseguito con Il predetto Interventi di equipe; c) avere acquistato materiale poi messo a disposizione del predetto; d) avere emesso tre fatture per operazioni soggettivamente inesistenti aveva trovato adeguata giustificazione nella sentenza;

la violazione della norma incriminatrice con riferimento al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 nonchè contraddittorietà della motivazione sul punto; sostiene che le tre fatture incriminate erano state emesse dal V. all'insaputa del M. ed erano state inserite in buona fede nella contabilità del M. perchè si era fatto credere che il denaro consegnato, relativo alle fatture, provenisse da prestazione in precedenza effettuate dal ricorrente; pertanto manca nella fattispecie quanto meno il dolo specifico;

violazione del D.lgs. n. 74 del 2000, art. 13 per la mancata sospensione del processo al fine di consentire al M. di avvalersi della procedura di cui alla norma dianzi citata nonchè contraddittorietà della motivazione per avere i giudici del merito negato la sospensione per l'inesistenza del debito tributario: Invece se si riteneva insussistente il debito fiscale, il reato non poteva considerarsi integrato; se viceversa si riteneva configurabile il reato, il dibattimento doveva essere sospeso per consentire l'accertamento e la comunicazione all'imputato dell'ammontare del debito tributario;

l'illegittimità costituzionale del D.lgs. n. 74 del 2000, artt. 8 e 13 se interpretato nella maniera indicata dai giudici del merito.

Motivi della decisione

Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.

Il primo motivo è infondato.

I giudici del merito hanno accertato e dato atto che il V. svolgeva nel suo studio prestazioni di tipo odontoiatrico, che non avrebbe potuto effettuare non essendo munito del relativo titolo professionale e, a fronte del pagamento delle prestazioni abusive, emetteva fatture prima a nome del dotto C. e successivamente a nome dell'attuale ricorrente. L'attività di agevolazione posta in essere dal M. è quindi consistita, anzitutto, nell'emissione di tali fatture e, in secondo luogo, nell'esposizione della propria targa. In tal modo la clientela era indotta a ritenere che in quello studio operavano solo professionisti abilitati ad effettuare le prestazioni per le quali venivano rilasciate le fatture.

La consapevolezza da parte del M. dell'emissione delle relative fatture, come accertato dai giudici del merito, è emersa dalla testimonianza del V. e dall'inserimento delle fatture nella contabilità del M. Il V. ha infatti dichiarato che l'emissione delle fatture era stata concordata con il M. al quale egli rimborsava il surplus di imposte pagate sui compensi fatturati.

fondato è invece il secondo motivo, ancorché come sopra precisato si sia accertato che le fatture erano consapevolmente emesse, in quanto manca il fine specifico. Questo è costituito dal "fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto" comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta e del fine di consentirli a terzi. Tale fine può anche non essere esclusivo nel senso che il reato non è escluso se commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale.

In altre parole altre finalità possono concorrere con quella fiscale, ma quest'ultima deve sempre sussistere perchè, mancando il dolo di evasione, il reato non è configurabile.

Nella fattispecie, come accertato dai giudici del merito, non v'è stata alcuna evasione d'imposta tanto è vero che non è stato sospeso il processo a norma del citato D.lgs., art. 13 per consentire al prevenuto di pagare il debito erariale proprio perchè non v'era alcun debito da saldare. L'unico fine emergente dagli atti è quello di consentire l'abusivo esercizio della professione di odontoiatra.

Si tratta quindi di una finalità diversa dal dolo di evasione fiscale richiesto dalla norma. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito. L'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata in via subordinata è di conseguenza divenuta irrilevante.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l'art. 62 c.p.p..

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 6 perchè il fatto non costituisce reato e rinvia al tribunale di Bolzano per la rideterminazione della pena.

Rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

Copyright 200a Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati